

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

BARI

RICORSO

per il dott. **Biagio Daddabbo** (C.F. DDDBGI76D12A048X), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Filippo Giorgio** (C.F. GRGFPP80B19A662H; Fax: 0805227239; PEC: avv.filippogiorgio@legalmail.it) e **Rocco Antonio Pignataro** (C.F. PGNRCN89A19F280E; PEC: roccoantoniopignataro@legalmail.it), giusta procura in calce alla copia conforme cartacea del presente originale telematico, con loro elettivamente domiciliato all'indirizzo pec: **avv.filippogiorgio@legalmail.it;**

contro

- **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale;
- **Commissione Interministeriale Ripam** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;
- **Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A.** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di

- **dott. Giovanni Virgilio** (C.F. VRGGNN89L28A662E), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 169, con punti n. 25 della graduatoria

dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Nicola Violillo** (C.F. VLLNCL73E17D547I), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 280, con punti n. 24 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Antonio Diaferia** (C.F. DFRNTN65M31H501R), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 286, con punti n. 23,875 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

per l'annullamento

- della **det. n. 73 del 27.01.2023 cod. cifra 106/DIR/2023/00073** (doc. n. 1), **di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori** come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023 (doc. n. 2), profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “*Economico-finanziaria*”, *in parte qua*, pubblicata sul BURP del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell’**Avviso** sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31.01.2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie;

- di tutti **gli atti e verbali**, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di **1,5 punti solo** ai candidati in possesso

di *“laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”*, nonché di quello n. 2 (doc. n. 3) del 13.05.2022 contenente **la specificazione** della Commissione, statuyente che: *“saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”*; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di **1 punto** ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista; o, dove lo stesso non viene egualmente riconosciuto in quanto valutato quale esame di abilitazione e non quale esame di stato.

- ove occorrente, del **bando di concorso pubblico** (doc. n. 4), approvato con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata (e sostituita) con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), per titoli ed esami, per **l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Economico-Finanziarie” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico-Finanziarie” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti.**, laddove (art.7, comma 4, lett. a) vengono previsti **1,5 punti** aggiuntivi **solo** per i candidati in possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al

concorso, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto; e altresì, ove interpretato nel senso di non attribuire il punteggio ulteriore previsto dall'art. 7, co. 4, lett. b) del bando di gara, nelle fattispecie in cui si è ottenuta l'abilitazione professionale da revisore legale, pur non avendo sostenuto l'esame di abilitazione a causa di una espressa disposizione normativa; e dove l'esame di abilitazione da revisore legale non è ritenuto esame di abilitazione di stato ma, di contro, mera idoneità professionale.

- del verbale n. 10 (doc. n. 5), nella parte in cui vengono ribaditi i criteri valutativi oggi oggetto di censura e, sulla base dei quali sono state redatte le graduatorie provvisorie presenti nei verbali nn. 11, 12, 13 (doc. ti nn. 6, 7, 8), nonché del verbale n. 14 contenente la graduatoria definitiva poi approvato con la Det. Dir. del 27.01.2023 n. 73 oggi anch'essa impugnata;

- della nota pec del 02.12.2022 dove viene riportato che: *“Il regolamento recante attuazione delle disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale definisce in modo univoco la qualificazione dell'esame da sostenere per aver accesso all'iscrizione nel registro dei revisori legali, riportando chiaramente ad ipotesi diversa da esame di abilitazione di stato, per come richiesto dal bando”* (doc. n. 12).

- **di ogni altro atto** anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere l'interesse del ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede e, ove occorra, la **determina n. 187 del 24.02.2023** di autorizzazione all'assunzione dei vincitori e la successiva **determina n. 307 del 20.03.2023** di assunzione vincitori su posti non coperti (doc. nn. 18 e 19).

FATTO

1. La Regione Puglia ha indetto, previa delib. G.R. n. 2272 del 29.12.2020, sulla scorta del Piano di Fabbisogno Triennale 2020-2022 e del Piano Assunzioni 2020-2021, con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), **concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D, per vari profili professionali, 27 bandi tra cui, per quanto di interesse, bando n. 25 area professionale "Economico-Finanziaria" - profilo professionale "Specialista Risorse Economico-Finanziaria", n. 18 posti (doc. n. 9).**

2. La selezione *de qua* è avvenuta solo mediante lo svolgimento di una **prova selettiva scritta** (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta + 0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei **titoli**.

3. In merito ai requisiti di **ammissione al concorso**, l'art. 2 del bando ha previsto il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-41 - Statistica;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: LM-16 Finanza; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-77 – Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze Statistiche; LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie;

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

4. In merito ai **criteri di attribuzione** dei punteggi inerenti ai titoli, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei *“titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” con attribuzione di un “valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”*.

Circa i **criteri di calcolo** rileva il succitato art. 7, co. 4, lett. a) e lett. b).

La lett. a) ha previsto per i **titoli di studio** fino a un massimo di punti 8 così suddivisi:

- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione

al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica

o laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;

- 0,5 punti per master di I livello - 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca.

La lett. b), per i **titoli di studio** ulteriori, ha invece previsto fino ad un massimo di 2 punti in più così suddivisi:

“-1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre” ulteriormente specificando che, *“le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato”*.

5. Al termine della prova unica scritta, la Commissione ha stilato, per ciascuno dei profili, la relativa **graduatoria finale** di merito (qui gravata *in parte qua*) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli (art. 8 del bando).

Si evidenzia la specificazione da parte della Commissione, in sede valutativa, al suddetto art. 7, co. 4, lett. a), che recita: “saranno invece valutate le lauree specialistiche o magistrali correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso” (doc. n. 3).

6. L'odierno istante, in possesso della Laurea (DL) V.O. Economia e Commercio, equipollente della laurea Magistrale LM-77 (Scienze Economico Aziendali - doc. n. 14, utilizzata quale titolo di accesso), nonché delle abilitazioni professionale da dottore commercialista e da revisore contabile

(oggi anche revisore legale - doc. n. 11) ha partecipato per il profilo professionale **“Specialista Economico-Finanziario”** ambito di ruolo **“Economico-Finanziario”** (doc. n. 10), conseguendo il **punteggio** complessivo di **22,625** senza che gli venissero attribuiti **1,5** punti previsti dal succitato art. 7, comma 4, lett. a) e il punteggio ulteriore di 1 punto di cui all’art. 7, co. 4, lett. b) in relazione all’abilitazione da revisore legale, e posizionandosi **437°** in graduatoria laddove il primo concorrente con il punteggio di **25,125** è posizionato al **151° posto**.

Tanto premesso, i suindicati provvedimenti si appalesano illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL’ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. (MINISTERO DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA) 11.02.1994 E S.M.I., DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 22.10.2004 N. 270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E RELATIVA TABELLA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 2). VIOLAZIONE DELL’ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E

**IRRAGIONEVOLEZZA. CARENZA DI ISTRUTTORIA.
TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.**

I. L'art. 2 del bando di concorso in questione, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, prevede infatti l'**equivalenza** tra la laurea vecchio ordinamento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la laurea specialistica (LS).

E, difatti, la Circolare Ministeriale n. 6350 del 27.12.2000 statuisce che *“per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri (corrispondenti all'attuale area funzionale terza, ndr), nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”*; mentre il Decreto Interministeriale 09.07.2009 - e l'allegata tabella - riporta, *“ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, l'equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

L'equipollenza tra diversi titoli accademici è, peraltro, sotto riserva normativa e non tollera interpretazioni estensive o analogiche (*ex multis* cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 19.11.2019, n. 13241; Id., sez. III, 2.7.2008, n. 6364; TAR Napoli, Sez. V, 12.04.2021 n.2351).

Detta equivalenza, come specificato nella normativa surrichiamata,

sussiste appunto solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della *valutazione* dei titoli allegati.

II. Pertanto, chi - come il ricorrente - ha allegato il **possesso della laurea magistrale (LM) o della laurea vecchio ordinamento (DL)**, deve necessariamente essere assegnatario - *rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L)* - di una **valutazione/punteggio ulteriore**, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi. Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea Magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

L'art. 3 del D.M. 270/2004, recante *modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, statuisce difatti una precipua **distinzione qualitativa** tra il corso di laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico:

- al comma 4, il corso di laurea triennale (L) viene definito come teso “*ad assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali*”;

- al comma 6, il corso di laurea magistrale ha invece “*l’obiettivo di fornire allo studente una **formazione di livello avanzato** per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*”.

Ancora, il DM dell’11.02.1994 (*modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza*) prevede che il corso di studi, da un lato, fornisce conoscenze di metodo e contenuti culturali, scientifici e professionali “*per la formazione del giurista*” (art. 6) e, dall’altro, assicura un insegnamento tale da accedere “*alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio*” (art. 8, comma 5).

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all’albo solo coloro che, “*in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata **non inferiore a quattro anni**, hanno superato l’esame di Stato...*”.

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs n.139/2005, che regolamenta l’Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all’art. 36, comma 3, che, ai fini dell’accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), “*ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127*” (vecchio ordinamento).

E ancora, nell'ambito delle lauree tecniche, l'albo professionale degli ingegneri, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso universitario, è suddiviso dal D.P.R. 328/2001 nelle seguenti sezioni: una prima denominata **“a”** che ricomprende gli ingegneri che hanno conseguito una delle lauree quinquennali vecchio ordinamento o una delle lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99, nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04.

E una denominata **“b”**, nella quale invece sono raggruppati gli ingegneri che hanno conseguito uno dei diplomi universitari triennali vecchio ordinamento o una delle Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99, nonché una delle Lauree Triennali di cui al D.M. 270/04.

Tale distinzione si rende necessaria in quanto soltanto l'ingegnere iscritto alla sezione **“a”** ha una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

III. È pertanto palese l'illegittimità dell'art. 7, comma 4, lett. a), del bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso (art. 7, co. 2 lett. a del bando di gara) e che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura (specificazione della Commissione), nonché della graduatoria finale nella parte in cui non sono stati attribuiti i detti punti il ricorrente.

È di conseguenza evidente la **disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali/Specialistiche, autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Sul punto, il Tar Lazio, Roma (Sezione III ter, n. 12613/2021) ha ritenuto illegittima “... *la successiva norma posta all’art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale*”.

Il medesimo tribunale amministrativo regionale ha inoltre statuito che “*nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.*” (ex multis, Tar Lazio, sez. IV, sent. n. 5829/2022, ord, nn. 1739/2022, 1606/2022, 2820/2022, 2023/2022).

E tale orientamento trova, oggi, conferma nella recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai giudici di prime cure, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto ex lege alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea magistrale, laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obbiettivamente un titolo in più che deve essere valutato.

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso il ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendola dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Segnatamente, l'operato dell'ente regionale è contrario all'art. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 97 Cost. sulla necessaria imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, e contrasta con l'art. 1 del DPR n.487/1994 che assicura, *inter alios*, l'imparzialità nella materia dei pubblici concorsi.

Sotto altro profilo, emerge il macroscopico sviamento dell'interesse pubblico e delle finalità del procedimento concorsuale oggetto del giudizio.

IV. In conclusione sul punto, il bando deve essere interpretato nel senso che ai possessori di lauree Vecchio Ordinamento, quale il ricorrente, vanno attribuiti **1,5 punti** ex art. 7, comma 4, lett. a), **con conseguente attribuzione al dott. Daddabbo di un punteggio pari a 24,125.**

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DEGLI ARTT. 11, CO. 1 E 12 DEL D.M. (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) 63/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI D.M. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA) DEL 20.06.2012 NN. 144, 145 E S.M.I. DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 39/2010. DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17.05.2006. DEL D.LGS. 139/2005. DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 88/1992. DEL D.M. 09.09.1957 E S.M.I. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 7, CO. 4, LETT. B). VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

Preliminarmente, va smentito l'assunto della commissione di concorso secondo cui l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale non è un esame di stato.

È infatti palese che l'esame in questione si svolge presso le università che hanno tenuto il rispettivo corso di laurea con la denominazione di "*esame di stato*", come ben si evince anche dall'Ordinanza Ministeriale che ha bandito la sessione 2021 (doc. n. 15).

Pertanto, a discapito della diversa nomenclatura riportata sul dettato normativo,

lo stesso è incontrovertibilmente un esame di stato.

E dalle medesime circostanze emerge, altresì, che l'esame di stato in questione sia distinto rispetto ai diversi esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile (doc. n. 16).

Tanto premesso, il bando di concorso all'art. 7 comma 4, lett. b), rubricato *“altri titoli fino ad un massimo di punti 2”*, prevede che: si ha diritto ad *“1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre; e che, le abilitazioni professionali sono valutate se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato”*.

Tuttavia, all'odierno ricorrente, in possesso sia dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (con relativa iscrizione all'albo), sia dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Revisore Contabile, oggi revisore Legale (con relativa iscrizione all'albo), è stato riconosciuto esclusivamente un punto aggiuntivo in virtù dell'abilitazione da Dottore Commercialista, mentre di contro nessun punteggio gli è stato attribuito per il titolo di abilitazione alla professione di Revisore Legale; in quanto la commissione d'esame ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non abbia sostenuto il relativo esame d'abilitazione, giacché svolto nella medesima data di esame della prova da dottore commercialista.

E ciò, nonostante le chiare differenziazioni fra le due professioni: diversi sono infatti gli albi di appartenenza, le funzioni esplicate durante l'attività

professionale, distinti e separati sono altresì gli esami di abilitazione e diverso è anche il tirocinio da affrontare al fine di sostenere gli esami di abilitazione; come, di recente, confermato dalla riforma della professione della revisione legale, attuata a seguito dell'applicazione della direttiva 2006/43/CE.

Detta direttiva ha infatti previsto, all'art. 3, co. 1, che: “la revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dallo stato membro che impone la revisione legale”.

La stessa direttiva, a presidio della professionalità di tali figure, dispone la necessità di affrontare: “un esame di idoneità professionale che garantisca il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze (art. 7)”; e il successivo art. 8, a riguardo delle conoscenze teoriche, prevede un elenco categorico sulle materie cui sottoporre il soggetto che intende abilitarsi; sostituendo infine la precedente figura del revisore contabile (anteriforma) con la nuova figura del “Revisore Legale”.

Infine, la direttiva in parola è stata trasposta nell'ordinamento nazionale con il D.lgs. 39/2010.

Pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, del nuovo D.lgs. 39/2019, è ora previsto che: “l'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel registro; possono chiedere l'iscrizione al registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento

adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3; d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 4''.

È allora evidente come, al fine di poter essere iscritto al registro dei Revisori Legali (prima contabili), sono requisiti necessari sia l'aver svolto per 36 mesi il tirocinio presso un Revisore Legale, sia aver superato il relativo esame di abilitazione.

Tant'è che anche la previgente normativa, ovvero il D.lgs. 77/1992 agli artt. 3 e 4, relativi all'esame di abilitazione da revisore contabile, già prevedeva la necessità di sostenere un esame di abilitazione previo svolgimento del tirocinio formativo.

Fermo quanto fin qui esposto, l'unica eccezione circa la necessità di sostenere il separato esame da Revisore Legale, riguarda la circostanza per la quale il candidato, nell'abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista, abbia già affrontato le medesime materie su cui verterebbe il distinto e diverso esame da Revisore Legale, sempre necessitando la previa effettuazione del diverso tirocinio.

È quindi acclarato che la professione di Dottore Commercialista e la professione di Revisore Contabile, oggi Revisore Legale, siano professioni

distinte e separate, alle quali si accede previo superamento di esami riguardanti materie diverse, nonché lo svolgimento di tirocini diversi.

Ed in definitiva, anche a seguito delle intervenute riforme, nulla è cambiato.

Infatti, requisiti necessari per ottenere l'abilitazione da Revisore Legale sono:

1) l'aver sostenuto lo specifico tirocinio; 2) l'aver affrontato in sede di esame di abilitazione alle materie inerenti alla revisione.

Pertanto, atteso che l'iscrizione al registro dei Revisori legali comprova le medesime competenze e professionalità, **la circostanza che l'abilitazione sia stata ottenuta:** 1) per il tramite dello stesso esame sostenuto per abilitarsi quali dottori commercialisti; 2) con un esame integrativo sulla sola materia della "revisione", 3) a seguito di uno specifico esame (su alcune delle materie ricomprese nella prova per abilitarsi da dottore commercialista più la materia della "revisione"); **è assolutamente irrilevante**, e non può essere ciò elemento di discriminare per l'assegnazione o meno del punteggio aggiuntivo relativo all'abilitazione da Revisore Legale.

Palese sarebbe allora l'ingiustizia e la disparità di trattamento, laddove la Regione decidesse di attribuire il punteggio ulteriore di 1 punto ai soli revisori legali che si sono abilitati sostenendo un esame distinto e/o integrativo sulla sola materia della "revisione"; rispetto a chi parimenti si è abilitato sostenendo un esame che secondo la previgente normativa (sempre assieme allo svolgimento di un tirocinio *ad hoc*) era l'unico requisito di accesso alla professione della revisione legale, e ciò anche

perché in tale esame erano già ricomprese le materie ora facenti parte del separato esame da revisore.

Va altresì considerato che l'esenzione dall'esame di abilitazione, per chi ha già sostenuto in altra sede una verifica sulle specifiche materie della revisione, è prevista dalla disciplina dell'art. 9 dalla direttiva europea 2006/43/CE (relativa ai revisori legali) poi trasposto nel già citato D.lgs 63/2016 agli art. 8 co., 1 e 11; nel dettaglio, la direttiva ha previsto che: *“in deroga agli articoli 7 e 8, gli Stati membri possono disporre che le persone che hanno superato un esame universitario o un esame equivalente oppure sono in possesso di diplomi universitari o di titoli equivalenti in una o più materie di cui all'art. 8 siano esentate dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di detto esame o di detti diplomi”*.

Pertanto, la scelta sull'opportunità o meno di sostenere un esame specifico al fine di abilitarsi quale revisore legale, per chi fosse già in possesso della abilitazione da dottore commercialista sino all'entrata in vigore della riforma della professione da revisore legale, è stata effettuata a monte dal legislatore europeo venendo poi confermata dal legislatore italiano.

Nessuna possibilità, quindi, in merito alla possibilità di sostenere l'esame è stata lasciata all'odierno ricorrente, essendo lo stesso legittimamente iscritto all'albo dei revisori legali in base al dettato normativo previgente e attuale, con tutte le conseguenze da essa derivante (esercizio della professione, corsi di aggiornamento, pagamento delle tasse di iscrizione).

Pertanto, qualora non fosse loro attribuito l'ulteriore punteggio legato al possesso dell'abilitazione da revisore legale, ciò rappresenterebbe una chiara disparità di trattamento in violazione anche degli art. 3 e 97 della Costituzione nella misura in cui tratterebbe in maniera differente situazioni prettamente identiche, ledendo altresì i principi di imparzialità e buon andamento.

E tantomeno potrà eccepirsi che l'odierno ricorrente non abbia sostenuto il nuovo esame di abilitazione previsto dalla riforma del 2016: l'abilitazione alla professione di revisore (prima contabile e poi legale), infatti, ha sempre presupposto la necessità di superare un apposito esame di abilitazione a riprova delle competenze possedute.

L'esonero dal sostenimento dell'esame, in definitiva, deriva dalla stessa previsione normativa laddove la competenza su determinate materia è già stata ampiamente comprovata.

Sono le stesse norme quindi - prima il D.lgs.88/1992 e poi il D.lgs. 39/2010 - ad aver disposto sia la necessità di sostenere l'esame, sia l'esonero dallo stesso in determinate circostanza.

Sarebbe allora illogico valutare in maniera differente le medesime capacità espresse dai professionisti abilitati alla revisione legale.

Illogicità resa ancora più evidente dal fatto che nessuna discontinuità è realmente presente fra le due normative, i requisiti per l'abilitazione (tirocinio apposito, superamento di un esame su specifiche materie, laurea almeno

triennale nelle specifiche materie, onorabilità) sono esattamente gli stessi, e la stessa è anche la norma che ne ha disciplinato l'esenzione.

Situazione rispetto alla quale l'odierno ricorrente si è solo potuto conformare, non avendo potuto sostenere lo specifico esame da revisore legale proprio in virtù della deroga prevista dall'art. 9 della direttiva 2006/43/CE, trasposta poi nell'art 4, comma 4-bis del D.lgs 39/2010 e successivo D.M. 63/2016 Artt. 11, comma 1 e 12, le quali prevedono per l'appunto che: *“sono esentati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di detto esame o di detti diplomi”*.

Diversamente opinando, si arriverebbe alla paradossale conclusione per la quale è stata consentita l'iscrizione all'albo dei revisori legali a professionisti non in possesso dei prescritti requisiti, delle due l'una.

La disparità di trattamento è inoltre aggravata del fatto che l'ulteriore punteggio, attinente all'abilitazione da revisore legale, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quelle rappresentate (doc. n. 17) è stato correttamente attribuito.

In conclusione sul punto, l'ulteriore titolo di abilitazione da revisore legale o deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia previo superamento dell'apposito esame, sia a seguito dell'esenzione normativamente prevista, o non deve essere riconosciuto a nessuno degli iscritti all'albo dei revisori legali.

Ma la seconda fattispecie risulterebbe illogica e *contra legem*, e ciò in virtù della chiara definizione che la Corte Costituzionale (Sent. n. 470 del 13.12.2004) ha dato della professione da Revisore Legale.

Il giudice delle leggi ha infatti confermato che la stessa non rappresenta una estrinsecazione della funzione di dottore commercialista, ma è una professione a sé stante e il relativo titolo di abilitazione rappresenta un diverso e ulteriore titolo professionale.

Il bando, pertanto, deve essere interpretato nel senso che ai possessori dell'abilitazione alla professione di revisore legale, quale il ricorrente, vanno attribuiti **1 punti** ex art. 7, comma 4, lett. b), **con conseguente attribuzione al dott. Daddabbo di un punteggio pari a 23,625.**

Sommati quindi i punteggi illegittimamente non attribuiti, ai fini della **prova di resistenza**, difatti, il ricorrente si collocherebbe al **151° posto** raggiungendo, come appena detto, il punteggio di 25,125 (22,625 + 1,5 punti, ex art. 7 comma 4, lett. a + 1 punto, ex art. 7 comma 4, lett. b), ovvero una posizione oggettivamente migliore, che consentirebbe al candidato di poter legittimamente aspirare a essere assunto sia presso la Regione Puglia a seguito di scorrimenti della graduatoria, sia presso altro ente pubblico a seguito di richiesta di utilizzo della stessa graduatoria da parte di altre P.A. (si allega la delibera di G.R. della Regione Puglia 1939 del 22.12.2022 che autorizza le cessioni delle graduatorie del presente concorso doc. n. 13).

È allora evidente che l'interesse al bene della vita ambito è legittimo, concreto e attuale.

Rebus sic stantibus, vengono escluse dalla valutazione di merito, in maniera illogica e irragionevole, le lauree vecchio ordinamento e le lauree magistrali autodichiarate in sede di domanda di partecipazione, come se queste ultime non rappresentassero già un completamento di studi *specifico* e *avanzato*, nonché le abilitazioni professionali legittimamente ottenute.

*** **

In via gradata, qualora si ritenesse una valenza “*in assoluto*” (anche ai fini valutativi) dell'equiparazione tra i diversi titoli prevista dall'art. 2 del bando, delle due l'una: o il punteggio aggiuntivo *de quo agitur* dovrebbe essere riconosciuto anche ai titoli DL (vecchio ordinamento) e LM (laurea magistrale); oppure non potrebbe riconoscersi per nessuno e quindi anche per chi possiede la laurea specialistica ovvero altri titoli aggiuntivi alla laurea triennale.

Nel primo caso, vista l'equiparazione di cui sopra, e atteso che il bando e la specificazione della Commissione surrichiamati attribuiscono 1,5 punti in più a chi è in possesso della laurea specialistica/magistrale e/o Vecchio Ordinamento, non vi sarebbe ragione per non attribuire pari punteggio per i titoli in questione.

Ne consegue che dovrebbe sempre ritenersi l'illegittimità del bando laddove interpretato nel senso di attribuire l'aliquota di punteggio in questione a chi ha

conseguito la laurea specialistica (3+2), escludendo gli altri ma equiparati titoli in esame.

Nel secondo caso, sarebbe illegittima l'attribuzione 1,5 punti in più per chi ha autodichiarato la laurea specialistica (LS) e/o diplomi di laurea o lauree magistrali in aggiunta al titolo triennale.

Di conseguenza, sarebbe illegittimo l'art.7, comma 4, lett. a) del bando e la specificazione della Commissione già citati, perché condurrebbero a una illegittima disparità di trattamento, oltre a essere in contrasto con l'equiparazione ex D.I. 09.07.2009.

E in egual misura, laddove l'ulteriore titolo di abilitazione da revisore legale non fosse riconosciuto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia previo superamento dell'apposito esame, sia a seguito dell'esenzione normativamente prevista, si paleserebbe una illegittima disparità di trattamento, con la logica conclusione che il punteggio ulteriore o non deve essere riconosciuto a nessuno degli iscritti all'albo dei revisori legali o deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono legittimamente iscritti.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., si chiede che parte resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha notificato il ricorso anche a 3 potenziali **controinteressati**.

Atteso, però, l'elevato numero dei soggetti coinvolti si chiede, di essere autorizzati alla notifica per **pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *online* della Regione Puglia, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'atto *de quo*.

P.Q.M.

Piaccia, all'Ill.mo Tar adito, accogliere il ricorso, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

*** **

Ai fini del versamento del contributo unificato, al momento del deposito, verrà corrisposto un importo pari ad € 325,00

Bari, 21.03.2023

(avv. filippo giorgio)

(avv. rocco antonio pignataro)